



BANDO 2026 PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI A SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI A FAVORE DEI CONDUTTORI MENO ABBIENTI NEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 PER IMMOBILI DESTINATI A PRIMA CASA (L. N. 431/1998-L.R. N. 1/2016 – D.P.REG. N. 066/2020)

Art. 1 – Oggetto del Bando, finalità dei contributi

1. Il presente Bando disciplina la concessione e l'erogazione degli incentivi a sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016 n. 1 e del D.P.Reg. n. 066/Pres. del 15.04.2020, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 510/2020.
2. Gli incentivi consistono in un contributo a fronte della spesa direttamente sostenuta dal richiedente/conduttore e rimasta effettivamente a suo carico con riferimento ai canoni di locazione dovuti e pagati nell'anno precedente l'emanazione del presente Bando ovvero nell'anno 2025. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Art. 2 – Definizioni

1. Con riferimento ai termini utilizzati nel presente Bando, si intende quanto segue:
 - a) *alloggio "di lusso"*: l'alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso) pubblicato sulla G.U. 27 agosto 1969, n. 218;
 - b) *conviventi di fatto*: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità ed adozione, da matrimonio o da unione civile, per il cui accertamento deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);
 - c) *destinazione d'uso residenziale*: alloggio la cui superficie è destinata all'uso abitativo in osservanza dell'articolo 5 comma 1, lettera a) della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
 - d) *ISEE: indicatore* della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));
 - e) *nucleo familiare*: il nucleo familiare definito dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));
 - f) *prima casa*: l'alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei beneficiari avente destinazione d'uso residenziale così come individuata dall'articolo 5 della legge regionale 19/2009, attribuita all'alloggio in coerenza con quanto prescritto dagli strumenti urbanistici comunali;
 - g) *accordo territoriale*: accordo definito in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in attuazione del comma 3 dell'art. 2 della L. n. 431/1998;
 - h) *valore annuo del canone di locazione*: il valore riportato nel contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori;
 - i) *oneri accessori*: le spese condominiali, le spese per utenze di luce, acqua, gas, portierato, etc.

Art. 3 – Tipologia degli immobili e caratteristiche dei contratti di locazione ammissibili al contributo

1. Gli immobili oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo:
 - a) non devono essere «di lusso»;
 - b) non devono essere di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 1/2016;
 - c) devono avere destinazione d'uso residenziale;
 - d) devono essere adibiti a prima casa e riferirsi ad alloggi ubicati nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- e) non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi, artistici e storici), qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'art. 2 della L. n. 431/1998;
2. I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta debitamente registrati e avere le seguenti caratteristiche:
- a) contratti di durata non inferiore a quattro anni, in osservanza dell'articolo 2 comma 1 della legge 431/1998;
 - b) contratti di durata non inferiore a tre anni, in osservanza dell'articolo 2 commi 3 e 5 della legge 431/1998;
 - c) contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria, in osservanza dell'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998. Tali contratti dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale.
3. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non è ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

Art. 4 – Requisiti necessari per la presentazione della domanda di contributo e per l'ammissione al beneficio

1. I contributi di cui al presente Bando possono essere richiesti da:
- a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (*Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*);
 - c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (*Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*);
 - d) stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*);
 - e) titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007 (*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*).
2. I richiedenti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:
- a) essere maggiorenni ed essere residenti nel Comune di Tavagnacco;
 - b) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni continuativi: al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n. 7 (*Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati*), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
 - c) possedere un indicatore ISE del nucleo familiare non superiore a € 30.000,00;
 - d) essere in una delle seguenti condizioni economiche e di incidenza del canone annuo di locazione rispetto all'ISEE:

FASCIA	ISEE per nuclei composti da PIU' componenti	ISEE per nuclei composti da UN SOLO componente	INCIDENZA DEL CANONE ANNUO SUL VALORE ISEE
A	fino a € 15.908,10	fino a € 19.089,72	non inferiore al 14%
B	tra € 15.908,11 e € 20.000,00	tra € 19.089,73 e € 24.000,00	non inferiore al 24%

- e) essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell'anno 2025, di un alloggio privato o pubblico adibito a prima casa posto sul territorio regionale in osservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 3 del presente Bando;
- f) essere titolare o contitolare del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo avente caratteristiche e tipologia di cui all'articolo 3 del presente Bando;
- g) non aver percepito altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento ai canoni di locazione per i quali si chiede il contributo, nonché non aver usufruito, in osservanza dell'articolo 10 comma 2 della legge

431/1998, delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (*Testo Unico delle Imposte sui Redditi*);

- h) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
 - 1. degli alloggi dichiarati inagibili, ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
 - 2. delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - 3. della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
 - 4. della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
 - 5. della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
 - i) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.
3. Ai fini dell'ammissione della domanda si precisa che:
- a) tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - b) il richiedente deve essere in possesso di un'Attestazione ISEE in corso di validità.

Si precisa che, qualora alla data di presentazione della domanda, il richiedente sia in possesso:

- b1) unicamente della D.S.U., lo stesso dovrà presentare l'Attestazione ISEE priva di annotazioni per "Omissioni/Difficoltà", entro 7 giorni (naturali e consecutivi) successivi alla scadenza del termine fissato all'art. 7 del presente Bando per la presentazione della domanda di contributo, accompagnata da autodichiarazione di aggiornamento della domanda presentata;
- b2) di un'Attestazione I.S.E.E. rilasciata con annotazioni per "Omissioni/Difficoltà", lo stesso dovrà regolarizzare la pratica mediante presentazione di una nuova Attestazione ISEE priva di annotazioni per "Omissioni/Difficoltà", entro 7 giorni (naturali e consecutivi) successivi alla scadenza del termine fissato all'art. 7 del presente Bando per la presentazione della domanda di contributo, accompagnata da autodichiarazione di aggiornamento della domanda presentata;
- b3) in caso di effettuazione del ricalcolo della propria Attestazione ISEE successivamente alla presentazione della domanda, lo stesso dovrà presentare l'Attestazione aggiornata e valida entro 7 giorni (naturali e consecutivi) successivi alla scadenza del termine fissato all'art. 7 del presente Bando per la presentazione della domanda di contributo, accompagnata da autodichiarazione di aggiornamento della domanda presentata;

Per le fattispecie descritte, l'onere di verifica rispetto ad eventuali annotazioni riportate nell'Attestazione ISEE spetta al richiedente che è tenuto, altresì, a regolarizzare la domanda nei termini indicati. L'Amministrazione potrà comunque richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

- c) il richiedente deve aver sostenuto direttamente la spesa relativa i canoni di locazione 2025 ed averli pagati al locatore come identificato nel contratto di locazione, nell'anno precedente l'emanazione del presente Bando ovvero nell'anno 2025. Sono escluse le spese sostenute per oneri accessori (luce, gas, portierato, etc.);
- d) i requisiti di ammissione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e le condizioni di debolezza sociale o economica di cui all'articolo 6 del presente Bando, devono sussistere alla data di presentazione della domanda;
- e) i requisiti di cui al comma 2, lettere g) e h), del presente articolo devono sussistere in capo a tutti componenti il nucleo familiare del richiedente come iscritti all'anagrafe del Comune di Tavagnacco alla data di presentazione della domanda;
- f) il nucleo familiare, in possesso dei requisiti e delle condizioni economiche di cui al comma 2 lettere c) e d) del presente articolo, deve avere la medesima composizione di quello individuato all'articolo 2 lettera e) del presente Bando e deve riferirsi a quello iscritto all'anagrafe del Comune di Tavagnacco alla data di presentazione della domanda;
- g) in caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti, la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare ed il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. In caso di contratto di locazione intestato a più soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, la domanda dovrà essere presentata da uno solo degli intestatari. A quest'ultimo verrà riconosciuto il contributo per l'intero importo, purché la spesa sia stata direttamente sostenuta dallo stesso e sia rimasta effettivamente a suo carico;
- h) nel caso di morosità del conduttore per canoni di locazione anno 2025 è possibile presentare domanda e l'eventuale contributo sarà erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima. Il richiedente dovrà allegare alla domanda, una

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal locatore riportante l'importo mensile del canone di locazione 2025 (al netto degli oneri accessori), le mensilità non percepite e l'ammontare complessivo della morosità maturata nel corso dell'anno 2025, nonché allegare fotocopia o scansione di un valido documento di riconoscimento del locatore.

- i) Per la liquidazione del contributo, il locatore ed il conduttore dovranno confermare la persistenza o meno dello stato di morosità riferito ai canoni di locazione anno 2025, mediante nuova dichiarazione. In caso di persistenza dello stato di morosità, il contributo spettante al conduttore verrà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità maturata e fino a concorrenza del contributo stesso;
- j) nel caso intervenga il decesso dell'intestatario della domanda ed il fatto sia stato accertato dal Comune prima dell'approvazione della graduatoria degli aventi diritto al contributo di cui al presente Bando, la domanda verrà archiviata. Nel caso in cui il decesso del richiedente avvenga successivamente all'approvazione della graduatoria, il contributo spettante al de cuius verrà liquidato in favore degli eredi che abbiano accettato l'eredità, secondo le disposizioni di cui al codice civile (art. 456 e seguenti).
Nel caso di più eredi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio un solo erede, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità;
- k) la domanda di contributo deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente, anche con riferimento a contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- l) il richiedente non deve aver presentato ad altro Comune la domanda per beneficiare del contributo a sostegno alle locazioni di cui al presente Bando.

Art. 5 - Determinazione dell'importo e modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo è riconosciuto sul valore ISEE in percentuale pari al valore ottenuto decurtando dall'incidenza posseduta di cui alla fascia A) o rispettivamente di cui alla fascia B) della lettera d), comma 2, dell'articolo 4 del presente Bando, i relativi valori soglia. Il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori soglia o qualora l'importo del contributo così calcolato sia inferiore ad € 30,00.
2. In caso di particolari condizioni di debolezza sociale od economica, come elencate all'art. 6 del presente Bando, il contributo da assegnare è incrementato fino ad un massimo del 25%, come segue:

N° di condizioni di debolezza	percentuale di incremento
1	15%
2	20%
Più di 2	25%

3. Il contributo di cui al comma 1, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento di cui al comma 2, non può in nessun caso superare l'importo di € 3.110,00 per i nuclei rientranti nelle condizioni economiche di cui alla fascia A) dell'art. 4 comma 2 lettera d) del presente Bando e di € 2.330,00 per i nuclei familiari rientranti nelle condizioni economiche di cui alla fascia B) dell'art. 4 comma 2 lettera d) del presente Bando e comunque, non può essere superiore all'ammontare del canone di locazione annuo 2025 dovuto e pagato nell'anno 2025.
4. Nel caso in cui il canone di locazione corrisposto nell'anno 2025 sia di importo superiore alla condizione economica indicata all'articolo 4 comma 2 lettera d) del presente Bando ovvero l'indicatore ISEE sia a pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo, fermo restando i massimali contributivi di cui al precedente punto 3.
5. Per effetto della non cumulabilità del contributo in oggetto con altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo, il contributo liquidabile al richiedente non potrà essere superiore al canone annuo dovuto e pagato nell'anno 2025, al netto degli importi percepiti per altri analoghi vantaggi economici a sostegno delle locazioni (contributi comunali, etc) relativi ai canoni anno 2025.
6. In caso di periodi di locazione inferiori all'anno, il contributo viene rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.
7. Il Comune di Tavagnacco provvederà alla concessione e liquidazione del contributo agli aventi diritto, entro 60 giorni dal ricevimento delle risorse finanziarie assegnate e trasferite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
8. Qualora l'assegnazione regionale al Comune di Tavagnacco dovesse risultare inferiore all'importo totale del fabbisogno richiesto per soddisfare tutte le domande ammesse al beneficio di cui al presente Bando, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, secondo il criterio dell'assegnazione a tutti gli aventi diritto di un contributo proporzionalmente ridotto.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 22/2021 (*Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità*), qualora il finanziamento assegnato dalla Regione risultasse inferiore all'importo totale del fabbisogno rappresentato dalle richieste di tutti i titolari delle domande, in fase di erogazione

del contributo il Comune riserverà prioritariamente una quota degli stanziamenti regionali non inferiore al 5%, ai richiedenti che alla data di presentazione della domanda non avevano compiuto i trentasei (36) anni.

10. Il Comune declina altresì ogni responsabilità per il mancato pagamento del contributo spettante ai beneficiari, qualora la causa sia imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione delle modalità e degli estremi di pagamento, oppure siano intervenute variazioni delle stesse e non siano state tempestivamente comunicate al Comune al seguente indirizzo di posta certificata (abilitato a ricevere anche e-mail ordinarie): tavagnacco@postemailcertificata.it

Art. 6 - Condizioni di debolezza sociale o economica

1. Le condizioni di debolezza sociale o economica per le quali è possibile beneficiare di una maggiorazione del contributo sono le seguenti:
 - a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque (65) anni di età;
 - b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque (35) anni di età;
 - c) persone singole con minori: quelle in cui il nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
 - d) persone con disabilità: soggetti di cui dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate come modificata con D.Lgs 62/2024*);
 - e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei familiari composti da più persone il cui indicatore ISE risulti determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente del nucleo familiare;
 - f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
 - g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente abbia compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è persona con disabilità;
 - h) persone destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio dell'abitazione familiare emessi in sede di separazione o divorzio o scioglimento di unione civile.

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui al presente Bando, potranno presentare domanda di contributo a sostegno dei **canoni di locazione dovuti e pagati nell'anno 2025**, entro il termine perentorio del **08 aprile 2026 pena l'esclusione**.
2. Il modulo di domanda è reperibile in formato cartaceo presso l'atrio della sede comunale (**esclusivamente negli orari di apertura al pubblico**), oppure è scaricabile dal sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.tavagnacco.ud.it
In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda potrà essere sottoscritta nei modi indicati agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
3. La domanda, completa degli allegati elencati all'art. 8 del presente Bando dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
 - **Invio telematico** (da utilizzare in via preferenziale) al seguente indirizzo di posta certificata tavagnacco@postemailcertificata.it (abilitato a ricevere anche mail ordinarie). **Non verranno prese in considerazione domande inviate ad indirizzi mail di Uffici o dipendenti del Comune di Tavagnacco;**
 - ➤ **a mezzo raccomandata A/R.**: ai fini del rispetto del termine, farà fede la data del timbro postale. Si precisa che, affinché la domanda inviata con questa modalità possa essere ammessa al beneficio, la stessa dovrà pervenire al Comune di Tavagnacco entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine del **08 aprile 2026**. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale;
 - **consegna**, previo appuntamento, all'Ufficio "**Servizi alla Persona**". Per fissare o disdire l'appuntamento telefonare, **SOLO nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00**, ai seguenti numeri: 0432/577310 o 577369 o 577371 o 577397.
4. Per quanto riguarda l'invio telematico della domanda, si segnala che al fine di contrastare il diffondersi di malware veicolati tramite PEC, la domanda e gli allegati inviati all'indirizzo di PEC tavagnacco@postemailcertificata.it dovranno avere i seguenti formati e caratteristiche, pena la non ammissione e ricezione degli stessi:

Caratteristiche del file:	esclusivamente in formati portabili statici NON modificabili, che NON contengano macroistruzioni o codici eseguibili
Formato dei documenti di testo o scansionati:	.pdf, pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .tiff, .xml

Dimensione file:	non superare la dimensione massima di totali 10 MegaByte (somma di tutti i file allegati) Nel caso di più allegati trasmessi in formato immagine a seguito di processo di scansione, le pagine di ciascun file dovranno essere omogenee per “dimensione pagina” (formato A4, margini, ecc.), “orientamento” (verticale/orizzontale), scelta cromatica della scansione (preferibilmente in bianco/nero)
Denominazione del file:	1. il file deve essere denominato riportando una sintetica descrizione del contenuto (es. domanda contributo per BANDO 2025 LOCAZIONI.pdf) 2. la denominazione del file NON deve contenere caratteri speciali, segni di interpunzione o accenti
AVVERTENZE	Non sono ammessi : - l’invio di file We-trasfer o similari - video della domanda o della documentazione da inviare

5. Il Comune di Tavagnacco non assume responsabilità per la dispersione delle domande dovuta ad errato invio all’indirizzo PEC dell’Ente e/o per problemi di natura informatica (es. file troppo pesanti) e/o telematica (es. utilizzo gestori di telefonia senza copertura o interruzioni di servizio del gestore) e/o disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 8 - Documentazione da allegare alla domanda

- Il richiedente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda di contributo, la seguente documentazione:
 - fotocopia o scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità (solo se la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto), salvo che la domanda non sia sottoscritta digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Nel caso di cittadini extracomunitari: fotocopia o scansione di un valido titolo di soggiorno e qualora il documento sia scaduto, fotocopia o scansione della documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo;
 - idonea documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione 2025, da cui si evincano i seguenti dati:
 - che la spesa è stata direttamente sostenuta dal conduttore, in qualità di titolare del contratto di locazione;
 - che il pagamento è stato effettuato nell’anno 2025, al locatore come indentificato nel contratto di locazione;
 - mese ed anno del canone di locazione pagato;
 - nel caso di morosità totale o parziale del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione 2025: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal locatore riportante:
 - l’importo mensile del canone di locazione (al netto degli oneri accessori)
 - le mensilità non corrisposte
 - l’ammontare complessivo della morosità maturata nel corso dell’anno 2025 (al netto degli oneri accessori)
 - l’indicazione delle modalità e degli estremi di pagamento dell’eventuale contributo in favore del locatore.
 Alla dichiarazione del locatore deve essere allegata una fotocopia o scansione di un valido documento di riconoscimento dello stesso, qualora la dichiarazione non sia stata sottoscritta digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
 - fotocopia o scansione della documentazione comprovante la condizione di debolezza sociale o economica di cui all’art. 6 lettere d), g) e h) del presente Bando;
 - fotocopia o scansione della nota del locatore relativa all’adeguamento ISTAT del canone di locazione (solo nel caso in cui non vi sia corrispondenza fra il valore del canone riportato nel contratto di locazione registrato e l’importo dei canoni effettivamente pagati nell’anno 2025);
 - dichiarazione del cointestatario del contratto (solo in caso di contratto cointestato);
 - fotocopia o scansione di documento riportante gli estremi bancari/postali del richiedente il contributo, per l’eventuale pagamento in caso di concessione del beneficio.
- A titolo meramente collaborativo ed ai fini della celerità dell’istruttoria, il richiedente potrà allegare alla domanda:
 - l’Attestazione ISEE in corso di validità;
 - fotocopia o scansione del contratto di locazione (o dei contratti di locazione, se diversi) debitamente registrato/i e relativi ai canoni di locazione 2025 per i quali viene chiesto il contributo;
 - fotocopia o scansione dell’avvenuto pagamento della tassa di registro annuale e/o la nota del locatore di adesione alla cedolare secca (se non indicata nel contratto di locazione);
 - fotocopia o scansione dell’avvenuta proroga del contratto di locazione, anche in caso di adesione alla cedolare secca (mod. RLI dell’Agenzia delle Entrate);
 - fotocopia o scansione di eventuali vulture del contratto di locazione nel caso di variazioni degli intestatari del contratto medesimo;
 - fotocopia o scansione dell’atto di separazione fra coniugi;
 - eventuale atto di nomina ad amministratore di sostegno / tutore / curatore.

Art. 9 – Esclusioni

1. Verranno esclusi dal contributo, i richiedenti che alla data di presentazione della domanda:
 - non possiedano i requisiti di cui al presente Bando;
 - non possiedano la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'Attestazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159/1993;
 - possiedano unicamente la D.S.U. e non abbiano provveduto a presentare l'Attestazione I.S.E.E. priva di annotazione per "Omissioni/Diffformità" entro 7 giorni (naturali e consecutivi) successivi alla scadenza del termine fissato all'art. 7 del presente Bando per la presentazione delle domande;
 - possiedano un'Attestazione ISEE riportante annotazioni per "Omissioni/Diffformità" e non abbiano provveduto alla regolarizzazione della stessa entro 7 giorni (naturali e consecutivi) successivi alla scadenza del termine fissato all'art. 7 del presente Bando per la presentazione delle domande;
 - non abbiano sostenuto direttamente le spese per i canoni di locazione riferiti all'anno 2025.
2. Verranno altresì escluse dal contributo, le domande:
 - presentate o pervenute oltre il termine di presentazione fissato all'art. 7 del presente Bando e secondo le modalità ivi elencate ai commi 1 e 3;
 - inviate ad indirizzi e-mail degli Uffici od a dipendenti del Comune di Tavagnacco;
 - prive della firma in calce alla domanda, che deve essere apposta per esteso e leggibile, salvo il caso di sottoscrizione resa digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
 - incomplete (anche per quanto riguarda gli allegati obbligatori) o illeggibili (esempio formato .JPJ) o i cui richiedenti non abbiano provveduto alla regolarizzazione delle stesse o/e all'integrazione documentale, entro i termini comunicati dall'Ufficio comunale competente;
 - relative a un contratto di locazione non avente i requisiti elencati all'art. 3 del presente Bando;
 - relative a un immobile non avente i requisiti elencati all'art. 3 del presente Bando.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del D.P.Reg. 066/Pres/2020 verranno escluse le domande il cui contributo da concedere risulti inferiore ad € 30,00.

Art. 10 – Avvio del procedimento

1. Ai sensi degli artt. 7, 8, 10 e 18bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., la comunicazione di avvio del procedimento è assolta con il presente dispositivo nei confronti di tutti i richiedenti che presenteranno al Comune di Tavagnacco la domanda volta ad ottenere l'incentivo regionale a sostegno alle locazioni di cui al presente Bando. A tal fine, si informa che:
 - a) l'Amministrazione competente è il Comune di Tavagnacco;
 - b) il domicilio digitale è tavagnacco@postemailcertificata.it
 - c) l'oggetto del procedimento è il seguente: *"Concessione incentivi a sostegno delle locazioni – Bando 2026 riferito ai canoni di locazione anno 2025"*;
 - d) l'Ufficio referente è il Servizio "Servizio alla Persona";
 - e) il Responsabile del Procedimento è il Responsabile ad interim dell'Area Sociale – dott.ssa Alessandra Boschi;
 - f) il termine del procedimento (salvo sospensioni per esigenze istruttorie) è il 31/05/2026; la liquidazione dell'importo spettante agli aventi diritto avverrà secondo quanto disposto all'art. 5 del Bando;
 - g) i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: Segretario comunale (potere sostitutivo), oppure ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro i termini di legge;
 - h) l'Ufficio ove è possibile prendere visione degli atti: Servizio "Servizi alla persona" negli orari di apertura al pubblico.
2. La comunicazione di avvio del procedimento verrà pubblicata anche sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco.

Art. 11 - Comunicazione relativa alla graduatoria e controlli

1. Al fine di semplificare l'azione amministrativa, la graduatoria delle domande ammesse al contributo sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line. Al richiedente ammesso al beneficio, pertanto, non sarà inviata alcuna comunicazione scritta.
2. Il Comune di Tavagnacco potrà procedere a controlli, anche a campione, per la verifica della veridicità dei dati dichiarati, richiedendo dati ed informazioni al richiedente stesso, all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza o ad altri Enti. Ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR. n. 445/2000, qualora dal controllo emergesse l'eventuale non veridicità dei dati dichiarati, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle norme vigenti.
3. L'attività istruttoria di cui al precedente comma 2 verrà svolta anche successivamente all'ammissione in graduatoria delle domande pervenute. Pertanto, l'ammissione della domanda in graduatoria non implica l'automatica concessione e liquidazione del beneficio richiesto.

Art. 12 – Ulteriori informazioni

1. Gli interessati possono chiedere informazioni al Servizio “Servizi alla Persona”, telefonando ai numeri 0432/577310 o 577369 o 577371 o 577397 **SOLO nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00.**
2. Si informa che i contenuti del presente Bando potranno essere oggetto di modifica per adeguarli alle eventuali variazioni della normativa regionale disciplinante l'intervento a sostegno alle locazioni che dovessero intervenire successivamente alle fasi di pre-post adozione/pubblicazione del presente Bando.
3. Il Comune di Tavagnacco non assume alcuna responsabilità:
 - per il mancato recapito di comunicazioni dirette al richiedente del contributo, inviate anche a mezzo pec/mail dovute:
 - ad inesatta indicazione dell'indirizzo, anche mail o pec;
 - a problemi di natura tecnico/informatica imputabili a ragioni esterne a questo Ente (es. casella di posta esaurita);
 - disservizi imputabili a fatto di terzi di qualsiasi tipo oppure imputabili a caso fortuito o forza maggiore;
 - per mancato ritiro da parte del richiedente della corrispondenza inviata, dovuta ad eventuali disguidi postali o telegrafico comunque imputabili a terzi.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla L. n. 431/1998 e s.m.i., al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.06.1999, alla L.R. n. 1/2016 ed al relativo Regolamento di esecuzione D.P.Reg. n. 066/Pres. del 15/04/2020 e sue modifiche.

Art. 14 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Comune informa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), i dati personali raccolti nella procedura per la concessione di incentivi a sostegno alle locazione a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione anno 2025 per immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. Il modello completo di informativa, con tutte le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR e i dati di contatto del DPO, è disponibile on-line nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Tavagnacco.

Feletto Umberto, data della sottoscrizione digitale



Il sostituto del
Responsabile ad interim dell'Area Sociale
dott. Pierantonio Marcato
*(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*